

## A) STATUTI

**Statuto del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - Lodi  
Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4156 del  
10 ottobre 2012**

### INDICE

#### CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRESORIO, PERIMETRO, FINALITÀ  
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 (Natura giuridica -Sede)
- Art. 2 (Comprensorio e perimetro)
- Art. 3 (Finalità del consorzio)
- Art. 4 (Funzioni del consorzio)
- Art. 5 (Potere impositivo)

#### CAPO II ORGANI ED UFFICI

- Art. 6 (Organi del consorzio)

#### SEZIONE I

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 7 (Composizione)
- Art. 8 (Funzioni)
- Art. 9 (Convocazione)
- Art. 10 (Comitato esecutivo)
- Art. 11 (Vicepresidente)

#### SEZIONE II PRESIDENTE

- Art. 12 (Elezione del Presidente e Vice Presidente)
- Art. 13 (Funzioni del Presidente)

#### SEZIONE III REVISORE DEI CONTI

- Art. 14 (Funzioni e competenze)

#### SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 15 (Accettazione delle cariche)
- Art. 16 (Durata delle cariche)
- Art. 17 (Dimissioni dalle cariche)
- Art. 18 (Decadenza dalle cariche)
- Art. 19 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
- Art. 20 (Indennità di carica e rimborso spese)
- Art. 21 (Validità delle adunanze)
- Art. 22 (Intervento alle sedute)
- Art. 23 (Astensioni - Conflitto di interesse)
- Art. 24 (Votazioni)
- Art. 25 (Verbale delle adunanze)
- Art. 26 (Pubblicazione delle deliberazioni)

#### SEZIONE V UFFICI

- Art. 27 (Organizzazione degli uffici)

#### SEZIONE VI

##### AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 (Soggetti Autonomi)
- Art. 32 (Organismi)

#### SEZIONE VII

##### GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 33 (Esercizio finanziario)
- Art. 34 (Bilancio di previsione)
- Art. 35 (Conto consuntivo)
- Art. 36 (Sottogestioni di bilancio)

#### SEZIONE VIII

##### CONTRIBUENZA

- Art. 37 (Riparto della spesa)

#### SEZIONE IX

##### RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 38 (Riscossione)
- Art. 39 (Ricorsi)
- Art. 40 (Servizi di tesoreria e cassa)

#### SEZIONE X

##### REGOLAMENTI

- Art. 41 (Materie)

#### SEZIONE XI

##### RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

- Art. 42 (Opere di interesse comune)

— • —

#### CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO - PERIMETRO - FINALITÀ  
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

### Art. 1 Natura giuridica - Sede

1. Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, costituito con d.p.g.r. Lombardia n. 21157 in data 19 ottobre 1989 ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, e della deliberazione del Consiglio regionale n. IV/213 in data 26 marzo 1986, è retto dal presente Statuto e ha sede in Lodi - Via Nino Dall'Oro, 4.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della legge regionale n. 31/2008.

### Art. 2 Comprensorio e Perimetro

1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha. 72.690, così distinta:

		<i>sup. tot (ha)</i>	<i>sup. compr. (ha)</i>	<i>% Comune</i>
	<b>REGIONE LOMBARDIA</b>			
	<b>PROVINCIA DI MILANO</b>			
	<b>COMUNI:</b>			
1	CASSANO D'ADDA	1.851	250	13,51%
2	COLTURANO	425	42	9,88%
3	DRESANO	350	350	100,00%

		<i>sup. tot (ha)</i>	<i>sup compr. (ha)</i>	<i>% Comune</i>
4	LISCATE	935	250	26,74%
5	MEDIGLIA	2.186	140	6,40%
6	MELEGNANO	493	83	16,84%
7	PAULLO	890	890	100,00%
8	S.COLOMBANO AL LAMBRO	1.638	10	0,61%
9	S.ZENONE AL LAMBRO	728	728	100,00%
10	SETTALA	1.750	880	50,29%
11	TRIBIANO	698	480	68,77%
12	TRUCCAZZANO	2.215	1.580	71,33%
13	VIZZOLO PREDABISSI	566	566	100,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>14.725</b>	<b>6.249</b>	

		<i>sup. tot (ha)</i>	<i>sup compr. (ha)</i>	<i>% Comune</i>
	<b>REGIONE LOMBARDIA</b>			
	<b>PROVINCIA DI LODI</b>			
	<b>COMUNI:</b>			
1	BERTONICO	2.022	2.022	100,00%
2	BOFFALORA D'ADDA	834	60	7,19%
3	BORGHETTO LODIGIANO	2.355	2.355	100,00%
4	BORGO S.GIOVANNI	764	764	100,00%
5	BREMBIO	1.685	1.685	100,00%
6	CAMAIRAGO	1.285	1.285	100,00%
7	CASALMAIOCCO	474	474	100,00%
8	CASALPUSTERLENGO	2.560	2.560	100,00%
9	CASELLE LANDI	2.594	2.594	100,00%
10	CASTELNUOVO B.A.	2.041	2.041	100,00%
11	CASTIGLIONE D'ADDA	1.311	1.311	100,00%
12	CAVACURTA	706	706	100,00%
13	CAVENAGO D'ADDA	1.615	1.615	100,00%
14	CERVIGNANO D'ADDA	411	411	100,00%
15	CODOGNO	2.086	2.086	100,00%
16	COMAZZO	1.268	958	75,55%
17	CORNEGLIANO LAUDENSE	565	565	100,00%
18	CORNO GIOVINE	986	986	100,00%
19	CORNOVECCHIO	650	650	100,00%
20	CORTE PALASIO	1.562	300	19,21%
21	FOMBIO	745	745	100,00%
22	GALGAGNANO	598	598	100,00%
23	GUARDAMIGLIO	1.029	1.029	100,00%
24	LIVRAGA	1.216	1.216	100,00%
25	LODI	4.142	2.660	64,22%
26	LODIVECCHIO	1.602	1.602	100,00%
27	MACCASTORNA	570	570	100,00%
28	MAIRAGO	1.138	1.138	100,00%
29	MALEO	2.002	2.002	100,00%
30	MASSALENGO	854	854	100,00%
31	MELETI	737	737	100,00%
32	MERLINO	1.089	849	77,96%
33	MONTANASO LOMBARDO	963	963	100,00%
34	MULAZZANO	1.554	1.554	100,00%
35	ORIO LITTA	990	990	100,00%
36	OSPEDALETTO LODIGIANO	844	844	100,00%
37	OSSAGO LODIGIANO	1.172	1.172	100,00%
38	PIEVE FISSIRAGA	1.213	1.213	100,00%
39	SALERANO	430	100	23,26%


Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

		<i>sup. tot (ha)</i>	<i>sup compr. (ha)</i>	<i>% Comune</i>
40	S.FIORANO	895	895	100,00%
41	SAN MARTINO IN STRADA	1.311	1.311	100,00%
42	S.ROCCO AL PORTO	3.059	3.059	100,00%
43	S.ANGELO LODIGIANO	2.001	270	13,49%
44	S.STEFANO LODIGIANO	1.041	1.041	100,00%
45	SECUGNAGO	669	669	100,00%
46	SENNA LODIGIANA	2.685	2.685	100,00%
47	SOMAGLIA	2.092	2.092	100,00%
48	SORDIO	281	281	100,00%
49	TAVAZZANO	1.623	1.623	100,00%
50	TERRANOVA DEI PASSERINI	1.123	1.123	100,00%
51	TURANO LODIGIANO	1.614	1.614	100,00%
52	VILLANOVA SILLARO	1.382	1.382	100,00%
53	ZELOBUONPERSICO	1.871	1.801	96,26%
	<b>TOTALE</b>	<b>72.309</b>	<b>66.110</b>	

		<i>sup. tot (ha)</i>	<i>sup compr. (ha)</i>	<i>% Comune</i>
	<b>REGIONE LOMBARDIA</b>			
	<b>PROVINCIA DI CREMONA</b>			
	<b>COMUNI:</b>			
1	PIZZIGHETTONE	3.206	150	4,68%
2	RIVOLTA D'ADDA	2.992	81	2,71%
3	SPINO D'ADDA	1.987	100	5,03%
	<b>TOTALE</b>	<b>8.185</b>	<b>331</b>	

<b>TOTALE GENERALE ETTARI</b>		<b>72.690</b>	
-------------------------------	--	---------------	--

Il comprensorio del Consorzio è così delimitato:



**Confini:**

partendo a nord dallo sbarramento sul fiume Adda alla centrale di Cassano d'Adda:

il confine segue, verso sud-est, il fiume Adda sino alla confluenza con il fiume Po; verso ovest il confine con la Regione Emilia Romagna, lungo il corso del fiume Po, sino alla confluenza del fiume Lambro; il fiume Lambro, verso nord, sino alla confluenza con il colatore Addetta; il colatore Addetta (ciglio destro) sino alla strada vecchia Paullese; detta strada fino alla strada Cerca sino al confine del Comune di Pantigliate e successivamente, verso nord lungo questo confine fino ad incontrare il fontanile Tombone o Gavazza; seguendo il suddetto fontanile fino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Pantigliate e poi il limite tra i fogli 8 e 13 di Settala, poi la strada stradaccia, il limite tra i fogli catastali n. 7 e n. 10 fino al fontanile Oca. Un tratto del fontanile sopraccitato, fino alla sua confluenza nel fontanile Calandrone poi la strada Cerca (S.P. 39), la S.P. 39 Diramazione 1, via Padre Carmelo De Ponti, via San Rocco, S.P. 104, via per Trecella fino alla linea ferroviaria Milano-Venezia poi la roggia Casati-Caldara, lungo la stessa fino alla strada alzaia del Naviglio Martesana; si risale la strada alzaia poi via Sant'Antonio in Comune di Cassano d'Adda, poi in linea retta verso lo sbarramento sul fiume Adda a chiusura del perimetro.

**Province:** Cremona, Lodi, Milano, Pavia.

### Art. 3 Finalità del consorzio

1. Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

### Art. 4 Funzioni del consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di avute in concessione dalla Regione;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi;
- d) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- e) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- f) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- g) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

- h) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- i) allo studio anche con altri Enti, società e privati della utilizzazione idroelettrica comprensoriale e alla eventuale realizzazione delle possibili centrali idroelettriche;
- l) progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuite dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
- m) svolgimento nel comprensorio di funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
- n) provvede:
  - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
  - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
  - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali appartenenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l.r. 31/2008.
- o) al concorso attraverso eventuali appositi accordi di programma con gli enti territoriali locali, Provincia, Comuni e Parchi, nello studio e nella collaborazione per la realizzazione di interventi richiedenti un adeguamento delle strutture idrauliche interessanti le aree comprensoriali;
- p) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:
  - la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
  - la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- q) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risultino impossibili, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;
- r) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- s) tutte le altre funzioni al Consorzio attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPo, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.
- t) può stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio.
- u) può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;

### Art. 5 Potere impositivo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/08.

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

CAPO II  
ORGANI ED UFFICI**Art. 6**  
**Organi del consorzio**

1. Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:
  - a) il Consiglio di Amministrazione
  - b) il Presidente
  - c) il Revisore dei Conti

SEZIONE I  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Art. 7**  
**Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
  - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
  - b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
  - c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
  - d) da un rappresentante della Regione.

**Art. 8**  
**Funzioni**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
  - a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo;
  - b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
  - c) approvare la relazione di inizio mandato;
  - d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
  - e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
  - f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
  - g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
  - h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
  - i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
  - j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
  - k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
  - l) deliberare l'assunzione di mutui;
  - m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
  - n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
  - o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 LR 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
  - p) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico del Consorzio;
  - q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
  - r) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
  - s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
  - t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
  - u) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area

amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente

- v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- bb) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- cc) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;
- dd) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

**Art. 9**  
**Convocazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di sei volte l'anno

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.

8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del Vice Presidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

**Art. 10**  
**Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;

- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
  - f) alle materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre:
- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
  - b) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.
3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente almeno in concomitanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza formalità specifiche.

#### **Art. 11 Vicepresidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato esecutivo.

#### **SEZIONE II PRESIDENTE**

#### **Art. 12 Elezione del presidente e vice presidente**

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Presidente e del vice avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 della deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/3565 del 6 giugno 2012, di approvazione del Regolamento Elettorale per i Consorzi.

#### **Art. 13 Funzioni del presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
- f) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- g) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

#### **SEZIONE III REVISORE DEI CONTI**

#### **Art. 14 Funzioni e competenze**

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;

- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

#### **SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 15 Accettazione delle cariche**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

#### **Art. 16 Durata delle cariche**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 15, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 17 Dimissioni dalle cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

3. Per le dimissioni del Revisore dei Conti si applicano le disposizioni della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale».

#### **Art. 18 Decadenza dalle cariche**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

**Art. 19****Vacanza delle cariche e sostituzioni**

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

**Art. 20****Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e ai due componenti del Comitato Esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

**Art. 21****Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

**Art. 22****Intervento alle sedute**

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

**Art. 23****Astensioni - Conflitto d'interesse**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

**Art. 24****Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 23 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Il Comitato Esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.

7. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano di comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

**Art. 25****Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

**Art. 26****Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

**SEZIONE V  
UFFICI****Art. 27****Organizzazione degli uffici**

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

### **Art. 28 Funzioni e responsabilità**

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

### **Art. 29 Gestione amministrativa**

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore attraverso gli uffici.

2. Il Direttore, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

4. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riserva al presidente.

5. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
- b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
- g) gli altri atti ad essi attribuiti da eventuali regolamenti consortili.

6. Il direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

### **Art. 30 Responsabilità dei procedimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

### **SEZIONE VI AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 31 Soggetti autonomi**

1. Le utenze gestite dal Consorzio, gli ex Bacini irrigui del Consorzio Bonifica Bassa Lodigiana, gli ex Consorzi di Miglioramento Fondiario soppressi con d.p.g.r. n. 21157 del 19 ottobre 1989 mantengono autonome gestioni contabili e amministrative nell'ambito del bilancio consorziale.

#### **Art. 32 Organismi**

1. Per le utenze, ex Bacini Irrigui ed ex Consorzi di Miglioramento Fondiario di cui all'art. 31, ora denominate «Utenze» sono istituite commissioni aventi funzioni consultive. Ogni commissione deve essere convocata per esprimere pareri su argomenti di esclusiva pertinenza ed interesse dell'utenza stessa.

2. La convocazione di ciascuna commissione potrà essere promossa dal Presidente del Consorzio ovvero su richiesta di almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi componenti.

### **SEZIONE VII GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 33 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorare la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

#### **Art. 34 Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 31 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

#### **Art. 35 Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esca-



## Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

me del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consorziali.

**Art. 36**  
**Sottogestioni di bilancio**

1. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili che costituiscono appositi allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, formandone parte integrante.

2. Ai fini del riparto della contribuzione, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

SEZIONE VIII  
CONTRIBUENZA**Art. 37**  
**Riparto della spesa**

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuzione per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica vigente.

SEZIONE IX  
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA**Art. 38**  
**Riscossione**

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

**Art. 39**  
**Ricorsi**

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi oppure mediante il Direttore.

5. E' comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un legale abilitato all'esercizio della professione.

**Art. 40**  
**Servizi di tesoreria e cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE X  
REGOLAMENTI**Art. 41**  
**Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.

SEZIONE XI  
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI**Art. 42**  
**Opere di Interesse comune (qualora esistenti)**

1. Per la gestione e l'esercizio delle opere di interesse comune, gli Enti pubblici interessati regolano i loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli di intesa per gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari.

2. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra gli Enti pubblici per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune con Enti pubblici nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni Ente pubblico.

3. Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra gli Enti pubblici, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia.

4. I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

5. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

**Statuto del Consorzio di Bonifica Chiese - Calcinato (BS)  
Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4157 del  
10 ottobre 2012**

## INDICE

## CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRESORIO, PERIMETRO, FINALITÀ  
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 (Natura giuridica - Sede)
- Art. 2 (Comprensorio e perimetro)
- Art. 3 (Finalità del consorzio)
- Art. 4 (Funzioni del consorzio)
- Art. 5 (Potere impositivo)
- Art. 6 (Distretti elettorali)

CAPO II  
ORGANI ED UFFICI

- Art. 7 (Organi del consorzio)

SEZIONE I  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 8 (Composizione)
- Art. 9 (Funzioni)
- Art. 10 (Convocazione)
- Art. 11 (Comitato esecutivo)
- Art. 12 (Vicepresidente/i)

SEZIONE II  
PRESIDENTE

- Art. 13 (Elezione del Presidente e Vice Presidente)
- Art. 14 (Funzioni del Presidente)

SEZIONE III  
REVISORE DEI CONTI

- Art. 15 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV  
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16 (Accettazione delle cariche)
- Art. 17 (Inizio delle cariche)
- Art. 18 (Durata delle cariche)
- Art. 19 (Dimissioni dalle cariche)
- Art. 20 (Decadenza dalle cariche)
- Art. 21 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
- Art. 22 (Indennità di carica e rimborso spese)
- Art. 23 (Validità delle adunanze)
- Art. 24 (Intervento alle sedute)
- Art. 25 (Astensioni - Conflitto di interesse)
- Art. 26 (Votazioni)
- Art. 27 (Verbale delle adunanze)
- Art. 28 (Pubblicazione delle deliberazioni)

SEZIONE V  
UFFICI

- Art. 29 (Organizzazione degli uffici)
- Art. 30 (Funzioni e responsabilità)
- Art. 31 (Gestione amministrativa)
- Art. 32 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI  
AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

- Art. 33 (Distretti)
- Art. 34 (Soggetti autonomi)

## SEZIONE VII

## GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

- Art. 35 (Esercizio finanziario)
- Art. 36 (Bilancio di previsione)
- Art. 37 (Conto consuntivo)
- Art. 38 (Sottogestioni di bilancio)

SEZIONE VIII  
CONTRIBUENZA

- Art. 39 (Riparto della spesa)

## SEZIONE IX

## RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 40 (Riscossione)
- Art. 41 (Ricorsi)
- Art. 42 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE X  
REGOLAMENTI

- Art. 43 (Materie)

SEZIONE XI  
RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI

- Art. 44 (Opere di interesse comune)

SEZIONE XII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 (Norme transitorie)
- Art. 46 (Norma finale)

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO - PERIMETRO - FINALITÀ  
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

**Art. 1****Natura giuridica - Sede**

1. Il «Consorzio di Bonifica Chiese», costituito con d.p.g.r. Lombardia n. 7172 in data 6 agosto 2012 nel comprensorio n. 7 Mella Chiese, di cui alla deliberazione Giunta regionale 8 febbraio 2012 n. IX/2994, è retto dal presente Statuto e ha sede legale, amministrativa e operativa in Calcinato (BS) Via Vittorio Emanuele II n. 76.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/08

**Art. 2****Comprensorio e perimetro**

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha.94.042,6214, così distinta:

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

N°	COMUNI	SUP.COMPRENSORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
<b>REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA</b>			
1	Acquafredda	929,115	929,115
2	Bagnolo Mella	3128,8214	3128,8214
3	Bedizzole	2639,273	2639,273
4	Borgosatollo	843,6925	843,6925
5	Botticino	1858,732	1858,7322
6	Brescia	2810,166	9068,3918
7	Calcinato	3339,413	3339,413
8	Calvagese	1177,921	1177,921
9	Calvisano	4514,5955	4514,5955
10	Carpenedolo	3011,88	3011,88
11	Castenedolo	2623,075	2623,075
12	Cigole	2,0064	998,1185
13	Desenzano	2609,552	6010,2293
14	Fiesse	1202,9269	1616,987
15	Gambara	3163,504	3163,504
16	Ghedi	6076,6144	6076,6144
17	Gottolengo	2914,3458	2914,3458
18	Isorella	1535,6845	1535,6845
19	Leno	5863,8679	5863,8679
20	Lonato	6437,972	7055,33
21	Manerba	1101,035	1101,0354
22	Mazzano	1563,668	1563,6681
23	Moniga	939,6775	939,6775
24	Montichiari	8110,6191	8110,6191
25	Montirone	1052,287	1052,287
26	Muscoline	1017,505	1017,5049
27	Nuvolento	744,5184	744,5184
28	Nuvolera	1319,478	1319,4775
29	Padenghe	2042,27	2042,2695
30	Pavone Mella	1173,7705	1173,7705
31	Polpenazze	911,8754	911,8754
32	Poncarale	1263,2065	1263,2065
33	Pralboino	1718,6475	1718,6475
34	Prevalle	996,2151	996,2151
35	Puegnago	1088,65	1088,6495
36	Remedello	2159,915	2159,915
37	Rezzato	1824,177	1824,177
38	S. Felice d/Benaco	2650,394	2650,3944
39	S.Zeno Naviglio	615,4425	615,4425
40	Soiano	577,2301	577,2301
41	Visano	1121,0585	1121,0585
		<b>90674,7984</b>	<b>102361,2312</b>

N°	COMUNI	SUP.COMPRENSORIALE IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
<b>REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI CREMONA</b>			
<b>42</b>	<b>Isola Dovarese</b>	<b>218,8097</b>	<b>943,9171</b>
<b>43</b>	<b>Ostiano</b>	<b>1922,4678</b>	<b>1940,7506</b>
<b>44</b>	<b>Pessina</b>	<b>14,58</b>	<b>2209,7811</b>
<b>45</b>	<b>Volongo</b>	<b>776,2964</b>	<b>795,4594</b>
		<b>2932,1539</b>	<b>5889,9082</b>
<b>REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA</b>			
<b>46</b>	<b>Asola</b>	<b>16,364</b>	<b>7356,6856</b>
<b>47</b>	<b>Casalmoro</b>	<b>132,489</b>	<b>1386,7825</b>
<b>48</b>	<b>Castiglione d.Stiviere</b>	<b>286,8161</b>	<b>4209</b>
		<b>435,6691</b>	<b>12952,4681</b>
	<b>Totale ettari</b>	<b>94042,6214</b>	

**PERIMETRO:**

partendo dal centro urbano di Brescia (Piazzale Arnaldo da Brescia):

via Turati; linea retta che prosegue sino allo spartiacque tra Mella e Chiese fino a raggiungere la vetta del Monte Maddalena; breve tratto del confine orientale del comune di Brescia sino al confine della comunità montana Valle Trompia; continua seguendo i confini dei comuni di Botticino, Nuvolera, Nuvolento, Prevalle, Muscoline, Puegnago sul Garda e San Felice del Benaco sino alla sponda occidentale del Lago di Garda; verso sud, la sponda del Lago sino all'abitato di Rivoltella in comune di Desenzano del Garda sino al termine del foglio 15, prosegue verso sud seguendo le linee di divisione fra i fogli 15 e 22, 21 e 22, 21 e 35 sino all'incrocio con la sede ferroviaria per proseguire verso ovest lungo la stessa fino all'incrocio con la strada località Casotto per poi addentrarsi nella sottostante zona agricola lungo la strada vicinale San Lorenzo fino a congiungersi con l'autostrada Brescia - Verona che viene percorsa in direzione Brescia sino al sottopasso Bornade di Sopra e poi seguendo le vie Grezze e San Pietro in direzione San Pietro. Dalla frazione San Pietro si prosegue, lungo il confine comunale Comuni di Lonato e Desenzano del Garda in direzione cascina Montalbano e di qui per cascina Cavalli e, lungo la strada vicinale verso cascina San Bernardino e proseguendo fino all'incrocio con via Vaccarolo per proseguire verso sud lungo la strada vicinale località Cà Bosca e lungo la viabilità poderalo verso la località Grole, prosegue verso Sud lungo la strada vicinale località Grole, via Vaccarolo, strada comunale località Cavagnino di sopra, strada vicinale località del Locustione fino all'incrocio della strada comunale del Rondotto indi seguendo questa in direzione ovest anche lungo via Madonna Scoperta fino alla località Fienil Nuovo, da qui verso sud lungo via Civetta e verso ovest per via Corte Bettina e poi in via Monfalcone sino al confine tra le province di Brescia e Mantova. Si prosegue poi lungo il confine verso ovest sino all'incrocio con la strada vicinale Monte Merlo seguendola verso sud e al primo incrocio verso sud-ovest sino all'intersezione con il fosso che corre in fregio alla Corte Fabia del comune di Castiglione delle Stiviere per poi proseguire lungo di esso verso nord-ovest sino all'intersezione con il confine provinciale. Si segue un breve tratto del confine provinciale, la carreggiata sud della ex S.S. 567 fino al canale Arnò e questo fino alla strada del Cicalaio; la stessa fino ad incrociare la S.P. 10, a nord-ovest lungo un breve tratto della strada comunale Castiglione Calcinato e poi la strada vicinale dei Campi Sotto San Pietro fino al confine tra le province di Brescia e Mantova. Si prosegue fino ad incrociare la diramazione ovest della Roggia Isorella e la stessa verso sud fino alla Strada Provinciale Acquafredda Castelgoffredo (S.P. 11), poi ancora verso ovest fino alla Fossa Magna, la stessa verso sud fino al confine provinciale Brescia Mantova ad intersecare la sponda destra del fiume Chiese. Lungo questa sponda

verso sud fino al torrente Branchello poi risalendo questo corso d'acqua fino ad incontrare il confine provinciale Brescia - Mantova. Lungo il confine fino alla strada di accesso alla cascina Cà del Moro della frazione Cadimaro del Comune di Fiesse, da qui verso ovest fino alla S.P. 24 e questa verso sud proseguendo poi sulla strada vicinale del Luogonuovo posta a nord della cascina omonima fino ad incrociare la strada comunale per Cavezzo, poi verso sud seguendo la medesima strada fino a nord della cascina Danieli-Sant'Angelo dove si segue il fosso in fregio alla cascina in direzione ovest fino ad incrociare la strada Fiesse Volongo e in direzione sud fino alla comunale da Volongo a Cavezzo, poi verso est fino ad incontrare la strada vicinale del Termine da percorrere in direzione sud. Si prosegue poi verso ovest sul confine fra Mantova e Brescia fino al confine con la provincia di Cremona. Ancora il confine verso sud tra la provincia di Cremona e Mantova fino al confine tra i comuni di Volongo e Isola Dovarese, e questo fino al fiume Oglio; il fiume Oglio poi il fiume Mella fino al confine tra i comuni di Leno e Manerbio, lo stesso proseguendo con i confini comunali tra Bagnolo Mella-Manerbio, Bagnolo Mella - Offlaga, Bagnolo Mella - Dello, Bagnolo Mella - Capriano del Colle, Poncarale - Capriano del Colle, Poncarale - Flero, San Zeno Naviglio - Flero, San Zeno Naviglio - Brescia; la strada statale Cremona - Brescia (SS 45 bis) sino al centro abitato di Brescia, attraverso via Volta, viale Duca degli Abruzzi, via Cadorna, via Fratelli Lechi sino al piazzale Arnaldo da Brescia a chiusura del perimetro.

Province: Brescia, Cremona e Mantova

Il comprensorio è suddiviso nei seguenti Dipartimenti: MEDIO CHIESE e MELLA CHIESE.

Il Dipartimento MEDIO CHIESE comprende i seguenti Distretti territoriali:

Distretto NAVIGLIO GRANDE  
Distretto BEDIZZOLE CARZAGO DRUGOLO  
Distretto CALCINATA  
Distretto MONTICHIARA  
Distretto LONATA Distretto VALTENESI  
Distretto CARPENEDOLO ACQUAFREDDA,  
di cui i primi cinque operativi

Il Dipartimento MELLA CHIESE comprende i seguenti Distretti territoriali:

Distretto AGRO BRESCIANO  
Distretto CANALE BRESCIANI  
Distretto VASO MILZANELLA  
Distretto VASO ACQUE ASOLANE  
Distretto POZZO BRANCOLENO  
Distretto VASO LUPA

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

### Art. 3 Finalità del Consorzio

Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

### Art. 4 Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/08, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione o dallo Stato;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.
- h) possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
- i) nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento

delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

- j) provvedono altresì:
  - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
  - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
  - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali affinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.
- k) possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.
- l) I Consorzi di Bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado.
- m) Tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino, dell'AIPD, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.

### Art. 5 Potere impositivo

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/08 per la quota di spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento del Consorzio.

### Art. 6 Distretti elettorali

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, onde garantire la rappresentanza dei consorziati delle diverse zone, vengono istituiti tre Distretti elettorali così distinti:

- Distretto n. 1 - Destra Chiese - Valtenesi comprendente i Distretti Territoriali: Naviglio Grande, Bedizzone Carzago Drugolo e Valtenesi del Dipartimento Medio Chiese per l'elezione di n.5 Consiglieri;
- Distretto n. 2 - Sinistra Chiese comprendente i Distretti Territoriali: Calcinata, Montichiara, Lonata e Carpenedolo Acquafredda del Dipartimento Medio Chiese per l'elezione di n. 5 Consiglieri.
- Distretto n. 3 - Mella Chiese comprendente i Distretti Territoriali: Agro Bresciano, Canale Bresciani, Vaso Milzanella, Vaso Acque Asolane, Pozzo Brancoleno e Vaso Lupa del Dipartimento Mella Chiese per l'elezione di n. 2 Consiglieri.

Le sezioni elettorali saranno una per ogni Distretto elettorale con sede:

- per i Distretti elettorali n. 1 e n. 2 presso la sede in Calcinato Via Vittorio Emanuele II 76 .
- per il Distretto elettorale n. 3 presso la sede in Ghedi Piazza Donatori di sangue 7 .

Il Consiglio di amministrazione può comunque individuare ulteriori o diverse sedi all'interno di ciascun distretto elettorale. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato in conformità con quanto stabilito dal regolamento regionale approvato con d.g.r. n. IX/3565 del 6 giugno 2012.

### CAPO II ORGANI ED UFFICI

### Art. 7 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Revisore dei Conti

SEZIONE I  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 8  
Composizione**

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
- 12 componenti eletti dall'Assemblea degli associati nel suo seno;
  - da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
  - da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
  - da un rappresentante della Regione.

**Art. 9  
Funzioni**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il/i Vice/i Presidente/i, di cui uno assume la carica di vicario, e il Comitato Esecutivo;
- convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- approvare la relazione di inizio mandato;
- adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- fissare le indennità di carica a tre componenti del Consiglio ed il compenso al Revisore dei conti;
- deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- deliberare l'assunzione di mutui;
- approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, in tutti i procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto approvato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali (nei distretti di cui all'art. 6), determinando-

ne la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;

- deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- Deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio.

**Art. 10  
Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.

Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del/i Vice/i Presidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

**Art. 11  
Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

- alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- all'assunzione o alla nomina del Direttore;
- ai bilanci e alle relative variazioni;
- agli atti generali di indirizzo;
- allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo inoltre:

- verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
- si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente con le procedure previste ai commi 4,5 e 6 del precedente articolo 10.

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

**Art. 12  
Vicepresidente/i**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dall'eventuale secondo Vicepresidente o dal terzo componente del Comitato esecutivo

**SEZIONE II  
PRESIDENTE**
**Art. 13  
Elezione del presidente e Vice Presidente**

E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione del Presidente e del/i vice/i avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale approvato con d.g.r. n. IX/3565 del 6 giugno 2012.

**Art. 14  
Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del consiglio di Amministrazione;

**SEZIONE III  
REVISORE DEI CONTI**
**Art. 15  
Funzioni e Competenze**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il revisore dei conti:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

**SEZIONE IV  
DISPOSIZIONI COMUNI**
**Art. 16  
Accettazione delle cariche**

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, o di componente il Comitato esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

**Art. 17  
Inizio delle cariche**

I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente, il/i Vicepresidente/i entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 18.

**Art. 18  
Durata delle cariche**

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 18, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 19  
Dimissioni dalle cariche**

Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

**Art. 20  
Decadenza dalle cariche**

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 27.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

**Art. 21  
Vacanza delle cariche e sostituzioni**

Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consor-

zio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

Qualora l'elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Province non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'Amministrazione consorzile precedente, oppure nelle more dell'elezione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 8 lettera a).

#### Art. 22

##### Indennità di carica e rimborso spese

Al Presidente e ai due componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

#### Art. 23

##### Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

#### Art. 24

##### Intervento alle sedute

Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

#### Art. 25

##### Astensioni - Conflitto d'interesse

Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

#### Art. 26

##### Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 27 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Il Comitato Esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.

Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consorzili e per l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

#### Art. 27

##### Verbale delle adunanze

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che potrà essere regolamentato secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consorzile.

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

#### Art. 28

##### Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni assunte dagli organi consorzili ordinari e dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio nelle forme disponibili entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l.n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

SEZIONE V  
UFFICI

#### Art. 29

##### Organizzazione degli uffici

L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

#### Art. 30

##### Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consorzili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 l.r. 31/2008. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.



Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

**Art. 31**  
**Gestione amministrativa**

1. Il Direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa.

2. Il Direttore, è assunto con contratto a tempo determinato secondo la disciplina nazionale vigente per tali contratti. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti dei Consorzi.

3. Le funzioni spettanti al Direttore sono definite nel piano di organizzazione variabile approvato dal Consorzio secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

4. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti e sulla base di specifici provvedimenti assunti dagli organi consortili:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
- b) gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- c) i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- d) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- e) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
- f) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

6. Il direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

**Art. 32**  
**Responsabilità dei procedimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207

SEZIONE VI  
AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

**Art. 33**  
**Distretti**

All'interno del comprensorio consortile sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

1. MEDIO CHIESE
2. MELLA CHIESE

Il Dipartimento Medio Chiese è suddiviso nei seguenti Distretti territoriali:

1. DISTRETTO NAVIGLIO GRANDE
  2. DISTRETTO BEDIZZOLE CARZAGO DRUGOLO
  3. DISTRETTO CALCINATA
  4. DISTRETTO MONTICHIARA
  5. DISTRETTO LONATA
  6. DISTRETTO VALTENESI
  7. DISTRETTO CARPENEDOLO ACQUAFREDDA
- di cui i primi cinque sono attualmente operativi.

Il Dipartimento MELLA CHIESE è suddiviso nei seguenti Distretti territoriali:

- Distretto AGRO BRESCIANO
  - Distretto CANALE BRESCIANI
  - Distretto VASO MILZANELLA
  - Distretto VASO ACQUE ASOLANE
  - Distretto POZZO BRANCOLENO
  - Distretto VASO LUPA
- attualmente tutti operativi.

1. Apposito regolamento consortile determina compiti e funzioni dei distretti.

2. Ferma restando l'unicità del bilancio, ai Distretti operativi possono essere attribuite singole sottogestioni finanziarie extra-contabili in base al successivo art. 38.

3. I distretti operativi svolgono funzione consultiva e propositiva al Consiglio di Amministrazione e funzionano facendo capo alle direttive della sede centrale del Consorzio e con una organizzazione disciplinata da apposito regolamento.

**Art. 34**  
**Soggetti autonomi**

In applicazione dell'art. 79 della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, per consentire una più adeguata gestione dei sottocomprensori irrigui di competenza degli esistenti organismi irrigui di tipo privato, regolarmente costituiti, alla nuova realtà istituzionale del consorzio di Bonifica, si riconosce:

- per il Dipartimento Mella Chiese alle associazioni individuate nel programma provvisorio di bonifica del disciolto Consorzio di Bonifica fra Mella e Chiese Comprensorio 14;
- per il Dipartimento Medio Chiese, alle seguenti associazioni attualmente operanti nel Distretto Carpenedolo - Acqua-fredda:
  - a) ROGGE DI CARPENEDOLO
  - b) VASO GRAMA
  - c) SERIOLA DI ACQUAFREDDA

un'autonomia gestionale ed amministrativa, che verrà sancita in apposito Regolamento

SEZIONE VII  
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

**Art. 35**  
**Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

**Art. 36**  
**Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

**Art. 37**  
**Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il ren-

diconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

#### **Art. 38** **Sottogestioni di bilancio**

1. Lo statuto consortile, attraverso il regolamento di contabilità, può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio

2. Per i distretti di cui all'art. 33 viene elaborato un estratto del bilancio che individua i costi specifici dell'ambito stesso. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili. Ai fini del riparto della contribuzione, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

#### **SEZIONE VIII** **CONTRIBUENZA**

#### **Art. 39** **Riparto della spesa**

1. Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuzione per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

2. Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

#### **SEZIONE IX** **RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA**

#### **Art. 40** **Riscossione**

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

#### **Art. 41** **Ricorsi**

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio si costituisce nel rispetto delle procedure e delle regole legislativamente sancite per tali procedimenti giurisdizionali.

#### **Art. 42** **Servizi di tesoreria e cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

#### **SEZIONE X** **REGOLAMENTI**

#### **Art. 43** **Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- i servizi del Consorzio;
- il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.
- L'organizzazione dei distretti operativi;
- L'autonomia gestionale dei soggetti di cui all'art.34
- La disciplina organizzativa del personale. (POV)

#### **SEZIONE XI** **RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI**

#### **Art. 44** **Opere di interesse comune**

1. Le opere di interesse comune con altri Consorzi di Bonifica sono regolamentate da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i consorzi, per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni consorzio.

3. Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i consorzi, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia

4. I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

5. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

#### **SEZIONE XII** **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 45** **Norme transitorie**

Dal 1 gennaio 2013 e sino all'elezione del Presidente le funzioni di Presidente sono assunte pro-tempore dal consigliere più anziano in ordine di età.

Nelle more di conferimento dell'incarico di ufficiale rogante del Consorzio Chiese, le relative funzioni sono svolte dall'ufficiale rogante del Consorzio Medio Chiese.

Nelle more di nomina dei responsabili di procedimento per gli interventi da realizzarsi mediante un contratto pubblico da parte del Presidente del Consorzio Chiese, le relative funzioni continuano ad essere assolte dai responsabili di procedimento nominati dai Presidenti del Consorzio Medio Chiese e del Consorzio Fra Mella e Chiese.

Ai sensi del punto 2 del d.p.g.r. n. 7172 del 6 agosto 2012, sino al 14 novembre 2012 il Consorzio di bonifica Medio Chiese e il Consorzio di bonifica Fra Mella e Chiese esercitano l'attività di ordinaria amministrazione sui rispettivi comprensori di bonifica, amministrati dagli organi ordinari, che a tale data saranno sciolti ad eccezione del revisore dei conti.

Dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2012 l'Organismo collegiale del Consorzio di bonifica Chiese, costituito con d.g.r. Lom-

## Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

bardia n. 3110 in data 14 marzo 2012, esercita l'attività transitoria e di liquidazione del Consorzio di bonifica Medio Chiese e del Consorzio di bonifica Fra Mella e Chiese.

Sino al 31 dicembre 2012 le competenze di cui agli artt. 9 e 11 sono esercitate dall'organismo collegiale costituito con d.g.r. Lombardia n. 3110 in data 14 marzo 2012.

Sino al 31 dicembre 2012 le competenze di cui all'art.14 sono esercitate dal Presidente dell'organismo collegiale.

Sino all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 43 e di tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto trovano applicazione i regolamenti dei disciolti Consorzio di bonifica Medio Chiese e Consorzio di bonifica Fra Mella e Chiese; nel caso di norme regolamentari in conflitto tra loro trova applicazione il regolamento approvato in data più recente.

Sino al 31 gennaio 2013 l'esercizio suppletivo previsto dall'art. 35 è esercitato tramite i tesoriere dei disciolti Consorzio di bonifica Medio Chiese e Consorzio di bonifica Fra Mella Chiese. A tale data tutte le giacenze di cassa sono riversate al tesoriere del Consorzio di bonifica Chiese.

<https://fnewihfow.ds.it>

**Art. 46**  
**Norma finale**

Dal 15 novembre 2012, il Consorzio di bonifica Chiese assume le funzioni del Consorzio di bonifica Medio Chiese e del Consorzio di bonifica Fra Mella e Chiese nell'ambito del comprensorio «Mella e Chiese», l'Organismo collegiale provvede al trasferimento dei patrimoni consorziali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi gli incarichi in corso ed il personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato.

Il Consorzio di Bonifica Chiese succede dal 15 novembre 2012 in tutti i rapporti attivi e passivi dei disciolti Consorzio di Bonifica Medio Chiese e Consorzio di Bonifica Fra Mella e Chiese. I titoli di credito ed i conti correnti speciali, diversi dal conto di cassa presso il tesoriere, sono intestati al Consorzio di Bonifica Chiese.

**Statuto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - Bergamo**  
**Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4158 del 10 ottobre 2012**

## INDICE

## CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRESORIO, PERIMETRO, FINALITÀ  
E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 (Natura giuridica - Sede)  
 Art. 2 (Comprensorio e perimetro)  
 Art. 3 (Finalità del consorzio)  
 Art. 4 (Funzioni del consorzio)  
 Art. 5 (Potere impositivo)

CAPO II  
ORGANI ED UFFICI

- Art. 6 (Organi del consorzio)

SEZIONE I  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 7 (Composizione)  
 Art. 8 (Incompatibilità)  
 Art. 9 (Funzioni)  
 Art. 10 (Convocazione)  
 Art. 11 (Comitato esecutivo)  
 Art. 12 (Vicepresidenti)

SEZIONE II  
PRESIDENTE

- Art. 13 (Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti)  
 Art. 14 (Funzioni del Presidente)

SEZIONE III  
REVISORE DEI CONTI

- Art. 15 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV  
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16 (Accettazione delle cariche)  
 Art. 16bis (Entrata in carica)  
 Art. 17 (Durata delle cariche)  
 Art. 18 (Dimissioni dalle cariche)  
 Art. 19 (Decadenza dalle cariche)  
 Art. 20 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)  
 Art. 21 (Indennità di carica e rimborso spese)  
 Art. 22 (Validità delle adunanze)  
 Art. 23 (Intervento alle sedute)  
 Art. 24 (Astensioni - Conflitto d'interesse)  
 Art. 25 (Votazioni)  
 Art. 26 (Verbale delle adunanze)  
 Art. 27 (Pubblicazione delle deliberazioni)

SEZIONE V  
UFFICI

- Art. 28 (Organizzazione degli uffici)  
 Art. 29 (Funzioni e responsabilità)  
 Art. 30 (Gestione amministrativa)  
 Art. 31 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI  
AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

- Art. 32 (Soggetti autonomi)

SEZIONE VII  
GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 33 (Esercizio finanziario)

- Art. 34 (Bilancio di previsione)  
 Art. 35 (Conto consuntivo)  
 Art. 36 (Sottogestioni di bilancio)

SEZIONE VIII  
CONTRIBUENZA

- Art. 37 (Riparto della spesa)

SEZIONE IX  
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 38 (Riscossione)  
 Art. 39 (Ricorsi)  
 Art. 40 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE X  
REGOLAMENTI

- Art. 41 (Materie)

SEZIONE XI  
RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI

- Art. 42 (Opere di interesse comune)

SEZIONE XII  
NORME SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
DI UTILIZZAZIONE IDRICA

- Art. 43 (Utenti)  
 Art. 44 (Catasto utenza)  
 Art. 45 (Diritti elettorali)

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

CAPO I  
 NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO - PERIMETRO - FINALITÀ  
 E FUNZIONI DEL CONSORZIO

**Art. 1**  
**Natura giuridica - Sede**

1. Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, istituito con d.p.r. n. 2634 del 22 novembre 1955, costituito con d.p.g.r. n. 19397 in data 9 ottobre 1989 a sensi della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, e della deliberazione del Consiglio regionale n. IV/213 in data 26 marzo 1986, è retto dal presente Statuto, nonché delle norme vigenti in materia, ed ha sede in Bergamo

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/08

**Art. 2**  
**Comprensorio e perimetro**

1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 76.000 così distinta:

N.	Comuni	Superficie in ha comprensoriale	Superficie in ha del Comune
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>			
1	ALBANO SANT'ALESSANDRO	535	535
2	ALME'	198	198
3	AMBIVERE	327	327
4	ANTEGNATE	964	964
5	ARCENE	442	442
6	AZZANO SAN PAOLO	425	425
7	BAGNATICA	639	639
8	BARBATA	397	808
9	BARIANO	714	714

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

N.	Comuni	Superficie in ha comprensoriale	Superficie in ha del Comune
10	BARZANA	207	207
11	BERGAMO	4034	4034
12	BOLGARE	859	859
13	BOLTIERE	414	414
14	BONATE SOPRA	605	605
15	BONATE SOTTO	637	637
16	BOTTANUCO	581	581
17	BREMBATE	562	562
<b>PROVINCIA DI BERGAMO</b>			
18	BREMBATE DI SOPRA	439	439
19	BRIGNANO GERA D'ADDA	1201	1201
20	BRUSAPORTO	504	504
21	CALCINATE	1517	1517
22	CALCIO	1021	1578
23	CALUSCO D'ADDA	853	853
24	CANONICA D'ADDA	299	320
25	CAPRIATE SAN GERVASIO	598	598
26	CARAVAGGIO	3342	3342
27	CAROBIO DEGLI ANGELI	681	681
28	CARVICO	452	452
29	CASTEL ROZZONE	169	169
30	CASTELLI CALEPIO	984	984
31	CAVERNAGO	777	777
32	CENATE SOTTO	464	464
33	CHIGNOLO D'ISOLA	543	543
34	CHIUDUNO	682	682
35	CISERANO	529	529
36	CIVIDATE AL PIANO	993	993
37	COLOGNO AL SERIO	1801	1801
38	COMUN NUOVO	672	672
39	CORTENOVA	722	722
40	COSTA DI MEZZATE	525	525
41	COVO	1293	1293
42	CURNO	459	459
43	DALMINE	1193	1193
44	FARA GERA D'ADDA	312	1068
45	FARA OLIVANA CON SOLA	515	515
46	FILAGO	544	544
47	FORNOVO SAN GIOVANNI	692	692
48	GHISALBA	1058	1058
49	GORLAGO	573	573
50	GORLE	244	244
51	GRASSOBBIO	852	852
52	GRUMELLO DEL MONTE	1010	1010
53	ISSO	162	508
54	LALLIO	214	214
55	LEVATE	545	545
56	LURANO	405	405

N.	Comuni	Superficie in ha comprensoriale	Superficie in ha del Comune
57	MADONE	305	305
58	MAPELLO	868	868
59	MARTINENGO	2228	2228
60	MEDOLAGO	388	388
61	MISANO DI GERA D'ADDA	613	613
62	MONTELLO	177	177
63	MORENGO	1002	1002
64	MORNICO AL SERIO	713	713
65	MOZZANICA	683	946
66	MOZZO	372	372
67	ORIO AL SERIO	309	309
68	OSIO SOPRA	514	514
69	OSIO SOTTO	764	764
70	PAGAZZANO	516	516
71	PALADINA	197	197
72	PALOSCO	1072	1072
73	PEDRENGO	360	360
74	POGNANO	326	326
75	PONTE SAN PIETRO	460	460
76	PONTERANICA	350	843
77	PONTIROLO NUOVO	1108	1108
78	PRESEZZO	221	221
79	ROMANO DI LOMBARDIA	1900	1900
80	SAN PAOLO D'ARGON	526	526
81	SCANZOROSCIATE	1069	1069
82	SERIATE	1265	1265
83	SOLZA	120	120
84	SORISOLE	477	1240
85	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	503	503
86	SPIRANO	935	935
87	STEAZZANO	939	939
88	SUISIO	472	472
89	TELGATE	836	836
90	TERNO D'ISOLA	411	411
91	TORRE BOLDONE	350	350
92	TORRE DE' ROVERI	272	272
93	TREVIGLIO	2914	3211
94	TREVILOLO	866	866
95	URGNANO	1459	1459
96	VALBREMBO	363	363
97	VERDELLINO	383	383
98	VERDELLO	739	739
99	VILLA D'ADDA	590	590
100	VILLA D'ALME'	283	634
101	ZANICA	1511	1511
<b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>			
102	PALAZZOLO SULL'OGLIO	474	2305
103	PONTOGLIO	82	1156

N.	Comuni	Superficie in ha comprensoriale	Superficie in ha del Comune
<b>PROVINCIA DI CREMONA</b>			
104	CAPRALBA	72	1342
105	CASTEL GABBIANO	24	580
<b>PROVINCIA DI LECCO</b>			
106	BRIVIO	240	798
	<b>TOTALI ha</b>	<b>76.000</b>	<b>85.547</b>

**PERIMETRO:****Confini:**

Partendo a nord-ovest, dal fiume Adda all'intersezione col confine settentrionale del Comune di Brivio:

il perimetro segue il confine orientale del comune di Brivio e prosegue, verso est, con il limite settentrionale dei comuni di Villa d'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Ambivere, Mappello, Barzana, Brembate di Sopra, Valbrembo, il limite occidentale dei Comuni di Paladina, Almè. La zona non montana dei Comuni di Villa d'Almè, Sorisole e Ponteranica come di seguito precisato: Villa d'Almè fino alla località Cà Quasso; da qui in linea retta fino all'incrocio tra via dell'Olmo e via Ventolosa (ex S.S. 470) poi lungo quest'ultima poi via Viera fino all'incrocio con via Pichì (meglio definito a livello catastale). Da qui linea retta sino all'incrocio tra le vie Volpe e Ripa, lungo questa poi via Coriola, via Don Giovanni Guelfi, via Foresto 1°, via Foresto 2° fino al termine (meglio definito a livello catastale). Da questo punto la linea altimetrica di 370 m.s.l.m.m. ad incrociare il confine tra i Comuni di Villa d'Almè e Sorisole (meglio definito a livello catastale); un breve tratto di detto confine fino alla quota altimetrica 382 m.s.l.m.m. su via Cà del Bosco e da qui linea retta fino all'incrocio tra le vie Canvarola e Sant'Anna (meglio definito a livello catastale). Quest'ultima via poi a nord via Degli Azzonica, via Francesco d'Assisi, via IV Novembre, Via XIV Maggio fino all'incrocio tra le vie Col Ronco, Don Rubbi e Crocetta; da qui linea retta sino alla via Monte Grappa (quota 483 m.s.l.m.m.), di nuovo linea retta fino all'incrocio tra le vie Card. Carrara, Carera, Bagatella e da qui linea retta sino al fondo Valle del Rio Morla in corrispondenza del ponticello di via Seritt (meglio definito a livello catastale). Dal suddetto ponticello lungo il Rio Morla fino ad intersecare il confine tra i Comuni di Sorisole e Ponteranica sul sentiero della Cote. Da questo punto si segue il vecchio sentiero della Cote fino alla via Carino e da qui il sentiero detto «Strada comunale Carino poi via Castello sino all'incrocio con via dei Boschi. Da questo punto segue poi in linea retta verso sud sino a via Tinelli e di seguito sino al fondo Valle del Rio del Morla (ramo di Ponteranica) sulla curva altimetrica 370 m.s.l.m.m. e prosegue poi in linea retta ad incrociare via Maresana all'altezza della Chiesa di san Marco (meglio definito a livello catastale). Da qui lungo il sentiero Cà della Matta sino ad incrociare il confine comunale tra Ponteranica e Bergamo. Il suddetto confine e a seguire i confini, comprendendo integralmente i territori comunali, di Torre Boldone, Gorle, Scanzorosciate, Cenate Sotto, San Paolo d'Argon, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Grumello del Monte e Castelli Calepio sino all'asta del fiume Oglio; verso sud, il fiume Oglio sino alla presa del Naviglio Civico di Cremona; il Naviglio Civico di Cremona sino alla presa della roggia Cantarana (o seriola Cantaranella); la roggia Cantarana, verso ovest lungo il confine di Antegnate e poi a sud il confine del Comune di Barbata sino al Naviglio di Barbata (o Naviglio Vecchio), lungo lo stesso fino alla strada Isso-Mozzanica (ex S.S. 11); detta strada ed il confine fra le province di Bergamo e Cremona sino al fiume Serio; il fiume Serio, verso sud, sino al confine del Comune di Mozzanica; breve tratto di detto confine sino alla strada Sergnano-Mozzanica (ex S.S. 591); la strada medesima verso nord, via dei Tigli, strada consorziale delle Volte sino al confine occidentale di Mozzanica; detto limite sino al confine fra le province di Bergamo e Cremona; il confine provinciale sino alla roggia Cremasca; breve tratto di quest'ultima sino al confine tra i Comuni di Capralba e Vailate e tra quest'ultimo e Misano Gera d'Adda, poi tra questo e Calvenzano, poi Caravaggio (territorio comunale interamente compreso), fino al confine con Treviglio poi il confine tra quest'ultimo Comune e Calvenzano e Casirate D'Adda fino alla roggia Vailata e lungo la stessa sino alla presa sul fiume Adda, il fiume Adda sino al comune di Brivio a chiusura del perimetro.

**Province:** Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco

### Art. 3 Finalità del consorzio

1. Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo.

### Art. 4 Funzioni del Consorzio

1. I Consorzi di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercitano nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consorzili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.
- possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
- nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
- provvedono altresì:
  - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;

**Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012**

- all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
  - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l.r. 31/2008.
- k) possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.
- l) ad esercitare le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica a sensi e per gli effetti dell'art. 72 della legge 11 dicembre 1933 n. 1775, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 1096 in data 3 ottobre 1970 registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 1970 al reg. 23 fl. 160 e sulla base di specifico piano di riparto della contribuzione. In ogni caso, rispondente alle norme della legge fondamentale in ordine alla bonifica integrale n. 215 del 13 febbraio 1933;
- m) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1992, n.183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- n) ad assumere - laddove non ne sia conservata l'autonomia dei preesistenti consorzi di Miglioramento Fondiario o minori - le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, e qualora autorizzati di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colto ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile, in ogni caso esprime pareri e concede autorizzazioni su tutte le opere direttamente eseguite dai soggetti di cui all'art. 79 comma 3 l.r. 31/2008 e provvede in via sostitutiva, con successiva rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti, laddove i predetti soggetti omettano l'esecuzione delle opere loro competenti e le eseguono in difformità ai piani consortili o alle autorizzazioni;
- o) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:
  - la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
  - la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- p) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica;
- q) ad eseguire, ed a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;
- r) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuzione nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica di irrigazione o di forestazione promuovendo prioritariamente l'iscrizione degli interessati fra i consorziati del Consorzio di Bonifica;
- s) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPo, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.
- t) a svolgere compiti inerenti al riordino delle utenze idriche nei bacini di giurisdizione a norma delle vigenti leggi e di relative leggi speciali. Per conseguire le finalità di Consorzio di utilizzazione idrica il Consorzio provvede in particolare:
  - a presentare domande per concessione di derivazione di acqua pubblica a sensi dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
  - presentare, in proprio, domande per variazioni alle utenze consorziali a termini dell'art. 49 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775;
  - ad intervenire nell'interno delle singole utenze per vigilare ed eventualmente rettificare la distribuzione delle acque secondo la necessità per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il miglior esercizio

delle utenze interessanti il comprensorio consorziale. Per conseguire tali fini il Consorzio verrà riconosciuto titolare delle utenze consorziate;

- a ridurre temporaneamente le competenze delle singole utenze;
  - a raccogliere e coordinare le domande di derivazione di acque pubbliche presentate da singoli utenti o Consorzi di utenti comunque appartenenti al comprensorio consortile;
  - a tutto quanto necessario per la migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'ambito delle funzioni dei consorziati ed a vantaggio dell'economia del comprensorio;
- u) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico ai sensi dell'art 79 della l.r. 31/2008.

### Art. 5 Potere impositivo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/08 e smi.

### CAPO II ORGANI ED UFFICI

### Art. 6 Organi del consorzio

1. Sono organi del Consorzio del consorzio di bonifica:
- a) il Consiglio di Amministrazione
  - b) il Presidente
  - c) il Revisore dei Conti

### SEZIONE I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 7 Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
- a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
  - b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
  - c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
  - d) da un rappresentante della Regione.

### Art. 8 Incompatibilità

1. Non possono far parte del consiglio di amministrazione, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

2. Inoltre non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i falliti, dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata della interdizione;
- c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i dipendenti del Consorzio, comunque denominati, nonché gli ex dipendenti e i pensionati del Consorzio;
- f) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
3. Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

### **Art. 9 Funzioni**

#### 1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, i 2 Vice Presidenti, che compongono il comitato esecutivo di cui uno assume la carica di vicario;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale delle opere, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consorziali;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché i conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 LR 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- q) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- r) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti i procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente
- u) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- w) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- x) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- y) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- z) approvare i progetti delle opere e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- aa) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;

- bb) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.
- cc) deliberare le controdeduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;
- dd) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente statuto;

### **Art. 10 Convocazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal comitato esecutivo.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consorziale, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.
7. Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.
8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.
9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e dei 2 Vice Presidenti, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

### **Art. 11 Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:
  - a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
  - b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
  - c) ai bilanci e alle relative variazioni;
  - d) agli atti generali di indirizzo;
  - e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
  - f) a materie indicate dallo statuto consorziale e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre:
  - a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
  - a) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.
3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

### **Art. 12 Vicepresidenti**

1. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.



## Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente vicario le relative funzioni sono svolte dal secondo Vicepresidente.

3. Entrambi i Vice Presidenti possono svolgere l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente

SEZIONE II  
PRESIDENTE**Art. 13**  
**Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti**

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Presidente e dei Vice avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento elettorale consortile.

**Art. 14**  
**Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
- h) nomina il responsabile del procedimento, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

SEZIONE III  
REVISORE DEI CONTI**Art. 15**  
**Funzioni e competenze**

1. Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

SEZIONE IV  
DISPOSIZIONI COMUNI**Art. 16**  
**Accettazione delle Cariche**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

**Art. 16bis**  
**Entrata in Carica**

1. Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli enti locali e dalla Regione entrano in carica il **1° gennaio** successivo alla data delle elezioni o delle designazioni. Qualora le elezioni o le designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al **1° gennaio**, gli eletti o i designati entrano in carica immediatamente.

2. Dopo tale data, qualora le designazioni degli enti locali e della Regione non siano ancora pervenute, il consiglio di amministrazione può comunque validamente deliberare.

**Art. 17**  
**Durata delle cariche**

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 16, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 18**  
**Dimissioni dalle Cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

**Art. 19**  
**Decadenza dalle Cariche**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo comunicato per iscritto non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 24.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

**Art. 20****Vacanza delle cariche e sostituzioni**

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia di Bergamo, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede entro trenta giorni dalla segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

**Art. 21****Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e ai 2 Vice Presidenti può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

**Art. 22****Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di 2a convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, dei Vice Presidenti, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

**Art. 23****Intervento alle sedute**

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

3. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

**Art. 24****Astensioni - Conflitto d'interesse**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

**Art. 25****Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 24 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Il Comitato Esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.

7. Per l'approvazione dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano di comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

**Art. 26****Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consortile.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

**Art. 27****Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

## SEZIONE V

## UFFICI

**Art. 28****Organizzazione degli uffici**

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

**Art. 29****Funzioni e responsabilità**

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'art. 83 l.r. 31/2008.

## Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2012

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

### **Art. 30** **Gestione amministrativa**

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore attraverso gli uffici.

2. Il Direttore, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Spetta ai Dirigenti la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

4. Spetta ai Dirigenti oppure al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al presidente.

5. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso per l'assunzione del personale;
- b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
- g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

6. Il direttore e i dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

### **Art. 31** **Responsabilità dei procedimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207

## SEZIONE VI AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

### **Art. 32** **Soggetti autonomi**

1. Fatto salvo i preesistenti soggetti nel settore del Miglioramento fondiario e dell'irrigazione previsti dall'art. 79 comma e

della l.r. 31/2008, ed il cui elenco è stato inserito nel piano comprensoriale di bonifica, il Consorzio, a domanda degli interessati, potrà riconoscere autonomia gestionale amministrativa. In ogni caso rimangono riservate al Consorzio le attribuzioni relative al riordino delle opere di bonifica e alle dotazioni d'acqua.

2. Il riconoscimento dell'autonomia, tramite stipula di apposite convenzioni, ai soggetti indicati dal 1° comma, è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, che può stabilire limiti e condizioni per salvaguardare gli interessi generali della bonifica.

## SEZIONE VII GESTIONE FINANZIARIA

### **Art. 33** **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorare la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

### **Art. 34** **Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

### **Art. 35** **Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

**Art. 36**  
**Sottogestioni di bilancio**

1. Lo statuto consortile, attraverso il regolamento di contabilità, può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio

SEZIONE VIII  
CONTRIBUENZA

**Art. 37**  
**Riparto della spesa**

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuzione per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

SEZIONE IX  
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

**Art. 38**  
**Riscossione**

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

**Art. 39**  
**Ricorsi**

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere al Presidente per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

**Art. 40**  
**Servizi di tesoreria e cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE X  
REGOLAMENTI

**Art. 41**  
**Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- a) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto.
- a) l'autonomia gestionale amministrativa dei soggetti di cui all'art. 32.

SEZIONE XI  
RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI

**Art. 42**  
**Opere di interesse comune**

1. Il Consorzio può individuare - opere/interventi di interesse comune con i Consorzi di bonifica contermini.

2. Per la gestione e l'esercizio delle opere di cui al precedente comma, i consorzi interessati regolano i loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli di intesa per gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari

3. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i consorzi per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni consorzio.

4. Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i consorzi, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia.

5. I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

6. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

SEZIONE XII  
NORME SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
DI UTILIZZAZIONE IDRICA

**Art. 43**  
**Utenti**

1. Fanno parte del Consorzio i concessionari che legittimamente usino o derivino acque dai fiumi Brembo e Serio e dai torrenti Morla, Chero e Zerra e da quegli altri corsi d'acqua comunque fluenti nel proprio comprensorio nonché dalla falda acquifera, sia in proprio che in rappresentanza di utenti diretti od indiretti riuniti in Consorzio.

**Art. 44**  
**Catasto utenza**

1. Il Consorzio compila e tiene costantemente aggiornato il catasto delle utenze.

2. Il catasto contiene, per ogni utente consorziale, i dati delle rispettive utenze quali risultano dagli atti di riconoscimento e di concessione o dalle domande in corso.

3. Oltre questi dati e per le sole persone fisiche e collettive di natura giuridica privata saranno annotati nel catasto gli estratti catastali dei terreni e degli stabili urbani di rispettiva proprietà, servite dalle dette Utenze.

4. Gli utenti devono denunciare al Consorzio i dati necessari per la compilazione del catasto, nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consorziale.

5. Il catasto viene pubblicato nell'albo pretorio del Consorzio per 10 giorni consecutivi e, per estratto, deve esserne data comunicazione scritta a ciascuno dei Comuni in cui ricadono le utenze e le proprietà servite, con invito alla pubblicazione nel loro albo pretorio affinché gli interessati possano presentare al Consorzio i loro eventuali reclami entro 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

6. Analoga procedura di pubblicazione dovrà essere eseguita per le successive aggiunte al catasto originario rimanendo esclusi gli aggiornamenti.

7. Dovranno essere trascritti ai sensi e per gli effetti del vigente Codice Civile i provvedimenti che determinano le obbligazioni derivanti ai terreni, fabbricati ed industrie, serviti dalle utenze private, dalla loro inclusione nel catasto del Consorzio.

8. Dopo la trascrizione di cui sopra tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'inclusione nel Consorzio possono di pieno diritto, nonostante qualunque patto contrario dai precedenti utenti consorziati, a tutti coloro che, per successione, acquisto o qualsiasi altro legittimo titolo si sostituiscono ai primi.

9. Gli utenti, i consorziati, i mandanti degli utenti attuali, non sono liberati dal contributo consorziale se non quando i nuovi utenti o proprietari o comproprietari, abbiano pagato la loro quota relativa all'intero anno in cui avviene la traslazione o la modifica dell'utenza o della proprietà.

10. I nuovi utenti non possono farsi rappresentare nel Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo.

**Art. 45**  
**Diritti elettorali**

1. Gli utenti, regolarmente inclusi nell'elenco di cui all'articolo precedente, partecipano alle elezioni degli Organi consorziali secondo le disposizioni del presente Statuto.